

- STATUTO ASSOCIAZIONE AMP -

CAPO I DENOMINAZIONE e SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1. – Denominazione e Sede

È costituita, nel rispetto del Codice Civile ed ai sensi e per gli effetti del d.lgs.460/97, un'associazione di categoria fra musicisti denominata AMP – Associazione Musicisti Professionisti. L'Associazione ha sede a Cosenza in Via S. Sesti n. 5 (ex Via Sicilia) e con successive deliberazioni dell'Assemblea potranno essere istituite altre sedi o delegazioni sia in Italia che all'estero.

Art. 2. - Scopi

L'associazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia proponendosi i seguenti scopi:

- 1) operare affinché i musicisti professionisti si riuniscano in associazione individuando e sostenendo gli obiettivi comuni e contribuendo alla formazione di una coscienza comune della categoria;
- 2) difendere e tutelare la dignità della professione e del lavoro dei musicisti professionisti;
- 3) tutelare gli interessi morali ed economici dei musicisti professionisti ed il loro prestigio nella società;
- 4) sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore dell'arte musicale e sul valore professionale del lavoro del musicista;
- 5) promuovere e/o partecipare ad iniziative e studi di carattere culturale, assistenziale e previdenziale;
- 6) contribuire al potenziamento delle politiche culturali attraverso proposte legislative attente alla difesa dei valori dell'arte e della professione dei musicisti;
- 7) curare la pubblicazione di un periodico e di altro mezzo divulgativo, anche telematico, delle deliberazioni dell'associazione.

Per il raggiungimento dei suoi fini statutari, l'Associazione collabora con organismi nazionali ed internazionali, stabilisce e mantiene contatti con centri ed istituzioni che svolgono attività nelle materie di interesse dell'Associazione.

L'Associazione per l'esercizio delle sue attività può acquistare e prendere in affitto beni mobili ed immobili; stabilire ed attuare, a tal fine, accordi e rapporti di collaborazione con Enti e Istituzioni, aventi scopi affini, in Italia ed all'estero.

L'Associazione potrà convenzionarsi con gli enti locali, con le Regioni, lo Stato, i Comuni, le Province e qualsiasi altra istituzione e organismo nazionale ed internazionale nonché aderire ad altre organizzazioni di qualunque nazionalità che perseguano scopi analoghi.

L'Associazione potrà svolgere attività editoriale curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini d'informazione, giornali, materiale audio video, anche via web, nei settori d'interesse, rivolti anche a non soci.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

Il tutto in ottemperanza al d.lgs. 460/97 nonché alle norme, leggi e regolamenti vigenti in materia.

CAPO II DEI SOCI

Art. 3. - Classificazioni

I soci si distinguono in Soci d'onore e Soci effettivi.

Sono soci d'onore le persone alle quali tale titolo sia stato conferito all'unanimità dal Consiglio Direttivo, per essersi particolarmente distinte nell'attività svolta per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, che accettino per iscritto la qualità di socio.

Possono essere soci effettivi i Musicisti in possesso di diploma di Conservatorio, o laurea in DAMS indirizzo musicale, che svolgano attività concertistica o didattica presso strutture pubbliche o private, la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto dell'adesione, la tassa di iscrizione ed il contributo sociale annuo che verranno annualmente stabiliti dall'Assemblea. Non possono essere soci gli interdetti ed i falliti non riabilitati.

Possono altresì essere soci effettivi i musicisti non in possesso di titolo di studio specifico, ma con significativa carriera professionale documentata, la cui domanda venga accolta dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui all'art.5.

Art. 4. - Diritti ed obblighi sociali

I soci effettivi godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche sociali.

Tutti i soci hanno diritto di voto nei Congressi e nei Convegni di studio indetti dall'Associazione.

I soci effettivi sono tenuti al pagamento di un contributo sociale annuo, a cominciare dal 1° gennaio dell'anno in cui è acquistata la qualità di socio fino al 31 dicembre di quello in cui essa, per qualsiasi causa, è perduta.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi, nonché a non svolgere attività contraria ai fini, agli interessi ed all'immagine dell'Associazione.

I versamenti effettuati dagli associati a titolo di tesseramento, quote contributive, oblazioni volontarie e sottoscrizioni sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I soci che assumono cariche di vertice dell'Associazione si impegnano, in caso di propria candidatura in occasione di elezioni politiche o amministrative, ad autosospendersi dagli incarichi associativi per la durata della campagna elettorale.

Non possono ricoprire cariche all'interno degli Organi Centrali i soci che ricoprono cariche politiche nell'amministrazione pubblica e nei partiti o cariche direttive e/o amministrative di enti pubblici su nomina politica.

Art. 5. - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità non sanata nell'arco dei dodici mesi di sospensione;
- c) per espulsione;
- d) per contemporanea iscrizione ad altra associazione di musicisti che si contrapponga all'A.M.P.

Art. 6. - Sanzioni disciplinari

I soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari, quando le loro azioni siano contrarie ai fini generali che si propone l'Associazione e quando dalla loro opera possa derivare discredito all'Associazione stessa ed ai suoi soci.

CAPO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7. - Organi

Organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea Generale;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 5) il Collegio dei Proviviri;

Inoltre l'Assemblea Generale, qualora lo ritenga necessario e/o opportuno, potrà deliberare la costituzione del Collegio dei Revisori Contabili e delle Commissioni di Studio.

Art. 8. - Assemblea Generale: composizione e attribuzioni

L'Assemblea Generale si compone di tutti i soci iscritti ed aventi diritto al voto.

Essa è l'organo supremo deliberante dell'Associazione su tutte le materie inerenti agli scopi sociali di cui all'art. 2.

Ogni socio può ricorrere all'Assemblea per l'annullamento, la revoca o la modifica delle deliberazioni degli altri Organi dell'Associazione.

Le modifiche al presente statuto vengono approvate e deliberate dall'Assemblea Generale appositamente convocata.

Le modifiche statutarie possono essere proposte dall'organo direttivo o da un numero di soci non inferiore ai due terzi fra quelli aventi diritto al voto.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Provisori.

L'Assemblea approva i bilanci predisposti dal C.D. previo parere positivo del Collegio dei Revisori Contabili, ove istituito.

L'Assemblea nomina delibera la costituzione del Collegio dei Revisori Contabili e delle Commissioni di Studio.

Le mozioni di sfiducia al Consiglio Direttivo possono essere proposte da un numero di soci non inferiore ai due terzi fra quelli aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera l'adesione di tipo federativo ad altre Associazioni con finalità analoghe.

Art. 9. - Assemblea Generale - Votazioni

Le votazioni avvengono per alzata di mano, purché non vi sia stata, prima che il Presidente abbia dichiarato di porre ai voti un argomento, richiesta di votazione segreta approvata dalla maggioranza dei partecipanti.

Hanno sempre luogo a scrutinio segreto:

- a) le deliberazioni sui ricorsi in materia disciplinare;
- b) le deliberazioni sui ricorsi dei soci relativi alle delibere assembleari;
- c) le deliberazioni sulle mozioni di sfiducia al Consiglio Direttivo;

Le deliberazioni in materia di riforme e/o proposte legislative sono, se costituite, precedute dalla relazione della componente commissione.

Art. 10. - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale ed è eletto, a maggioranza assoluta dei votanti, dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio medesimo.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del C.D. e dell'Assemblea Generale, inoltre cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del C.D.

In caso di impedimento o di dimissioni del Presidente ne esercita le funzioni il Vicepresidente.

Art. 11. - Consiglio Direttivo: composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è organo deliberante permanente dell'azione associativa, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea Generale.

Esso dura in carica tre anni ed è composto da sette membri eletti dall'Assemblea Generale.

Art. 12. - Attribuzioni del C.D.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge con voto segreto il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione;
- b) conferisce all'unanimità il titolo di socio d'onore;
- c) delibera su tutto ciò che inerisce all'azione associativa, uniformandosi alle decisioni della Assemblea Generale;
- d) amministra il patrimonio dell'Associazione e promuovere tutte le attività;
- d) cura lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- e) redige i bilanci preventivi e consuntivi annuali;

- f) adotta, in caso di assoluta urgenza, provvedimenti immediatamente esecutivi, da comunicare e da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Generale.
- f) delibera la convocazione dell'Assemblea Generale, sia in sede ordinaria che straordinaria;
- g) indice le elezioni per la nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori Contabili;
- h) delibera in materia disciplinare, su parere vincolante del Collegio dei Probiviri;
- i) organizza i Congressi a scopo di studio;
- m) nomina il Consiglio di redazione del giornale e/o del giornale on-line, e, ove lo ritenga necessario, il tesoriere ed altri eventuali segretari;
- n) costituisce le eventuali Commissioni di Studio;
- o) indice referendum tra i soci per voto segreto, con carattere consultivo su questioni d'interesse generale; il referendum deve essere indetto entro 40 giorni, quando ne facciano richiesta scritta un quarto dei soci;
- p) determina l'importo del contributo sociale annuo dovuto dagli associati, nonché la tassa di iscrizione;
- q) provvede ad ogni altra incombenza ad esso devoluto dalle norme del presente Statuto;
- r) nomina, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, nella prima seduta, i componenti del Collegio dei Probiviri e di quello dei Revisori, scegliendoli tra tutti i soci e preferibilmente tra i componenti di precedenti C.D.

Art. 13. - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre/cinque membri.

Esso dura in carica tre anni.

Spetta al Collegio dei Probiviri:

- a) di esercitare l'azione disciplinare, avendo poteri istruttori e presentando le proprie conclusioni al Consiglio Direttivo, dopo aver sentito il socio sottoposto al procedimento;
- b) di sindacare sulla regolarità delle operazioni elettorali nell'Associazione con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo per i relativi provvedimenti.

Art. 14. - Commissioni di studio

Le Commissioni di studio, ove presenti, sono composte da almeno un componente del Consiglio Direttivo e da soci od estranei all'associazione, scelti dal C.D.

Almeno ogni anno, o comunque ogni volta lo chiedano almeno tre componenti del C.D., il Presidente della Commissione riferisce sullo stato dei lavori della Commissione con una relazione che viene pubblicata sulla rivista dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione ha diritto a presenziare ai lavori di ogni commissione.

Si suggerisce l'istituzione di Commissioni di studio sia sulle riforme legislative che riguardino direttamente o indirettamente le attività musicali, culturali ed i musicisti professionisti sia sull'Orchestra Regionale Calabrese. Il CDC può istituire altre Commissioni su qualsiasi altro argomento inerente gli scopi dell'Associazione.

CAPO IV NORME FINALI

Art. 15. – Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Generale che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si richiamano le norme del Codice Civile e quelle vigenti in materia.